



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3949 del 2024, proposto da

Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) Odv, Wwf Italia -E.T.S., Lndc - Animal Protection Aps, Lav Lega Anti Vivisezione, Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento,**previa sospensione dell'efficacia, ANCHE URGENTE, DEI SEGUENTI ATTI:*

A) Delibera della Giunta Regionale 31/7/2024 n. 414, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2024/2025", pubblicata in BURC n. 55 del 05.8.2024;

B) Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), recante "Calendario Venatorio 2024/2025" nella parte in cui:

b.1.) al paragrafo "esercizio venatorio-prelievo in preapertura", autorizza il prelievo delle specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nei giorni 1-4-7-8-11 settembre 2024;

b.2) al paragrafo "esercizio venatorio", autorizza il prelievo delle specie quaglia, fagiano, porciglione e colombaccio dal 15 settembre;

b.3) al paragrafo "esercizio venatorio nelle aree Natura 2000", autorizza la caccia a decorrere dal 2.10.2024 nelle aree Natura 2000 in assenza di valutazione di incidenza;

b.4) al paragrafo "esercizio venatorio nelle aree Natura 2000" autorizza il prelievo delle medesime specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nelle aree Natura 2000 fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 16 gennaio 2025;

b.5) al paragrafo "esercizio venatorio" autorizza il prelievo di tutti i turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) fino al 20 gennaio 2025 anziché fino al 31 dicembre 2024 per il tordo bottaccio e fino al 9 gennaio 2025 per cesena e tordo sassello, ovvero, come suggerito da ISPRA, per tutte dette specie dei turdidi indicati, considerando l'inizio della migrazione della specie più precoce, fino alla data ultima del 9 gennaio 2025;

b.6) al paragrafo "esercizio venatorio" autorizza il prelievo della Beccaccia fino al 30 gennaio 2025 anziché fino al 31 dicembre 2024;

b.7) al paragrafo "esercizio venatorio", autorizza il prelievo degli anatidi e rallidi: (Fischione, Mestolone, Alzavola, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione), fino al 30 gennaio 2025, anziché fino al 20 gennaio 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., accessiva al ricorso depositato in data 22 agosto 2024;

Considerato che nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, fissata, in ragione della calendarizzazione delle udienze di sezione, per la data del 24 settembre 2024, l'esecutività degli atti impugnati è suscettibile di determinare pregiudizi irreparabili limitatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi b.1) e b.2) dell'allegato (sub B) dell'epigrafe) alla delibera di cui in epigrafe sub A), e dunque con riguardo: 1) alla prevista "preapertura" della caccia con l'autorizzato prelievo delle specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nei giorni 1-4-7-8-11 settembre 2024 (par. b.1); 2) all'autorizzazione del prelievo delle specie quaglia, fagiano, porciglione e colombaccio dal 15 settembre 2024, anziché dalla diversa data consigliata dagli organi tecnici (ISPRA e Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale - CTFVN);

Considerato che le suddette previsioni sono in effetti in contrasto, senza che sia fornita adeguata motivazione del mancato adeguamento e della diversa tempistica adottata, con quanto ritenuto nei pareri obbligatori dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) (cfr. all. 006 e 007 della produzione di parte ricorrente), che evidenziavano, per un verso, la necessità di posticipare l'apertura della caccia al 2 ottobre 2024 per tutte le specie, con le sole eccezioni dei cornidi, del colombaccio e degli ungulati, per altro di diversificare le date di inizio del prelievo venatorio per le varie specie (quaglia, porciglione e fagiano dal 21 settembre anziché dal 15 settembre; colombaccio dal 10 novembre), tenuto conto del periodo di riproduzione protetto e della carente predisposizione di misure di conservazione delle specie previste dal Piano di gestione europea;

Ritenuto che, nell'ottica del doveroso bilanciamento d'interessi, deve assumersi, allo stato e limitatamente alle suddette previsioni, tenuto conto del principio di precauzione, di matrice comunitaria, la prevalenza degli interessi connessi alla tutela dell'ambiente e della fauna venatoria rispetto a quello alla libera esplicazione di attività ludico-sportiva, quale la caccia, e che misura idonea a neutralizzare tale pregiudizio non può che essere la sospensione interinale delle suddette previsioni fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare fissata in dispositivo;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende gli atti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione e dunque sospende la Delibera della Giunta Regionale 31/7/2024 n. 414, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2024/2025", pubblicata in BURC n. 55 del 05.8.2024 nella parte in cui:

b.1.) al paragrafo "esercizio venatorio-prelievo in preapertura", autorizza il prelievo delle specie Cornacchia, Gazza ladra, Ghiandaia e Colombaccio nei giorni 1-4-7-8-11 settembre 2024;

b.2) al paragrafo "esercizio venatorio", autorizza il prelievo delle specie quaglia, fagiano, porciglione e colombaccio dal 15 settembre 2024, anziché dalla diversa data rispettivamente indicata per le varie specie dagli organi tecnici.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 23 agosto 2024.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO